

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA  
DELLA REGIONE CAMPANIA – vers. 2023**

<i>Articolo 1. Finalità ed oggetto .....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2. Definizioni .....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3. Aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica (PRB) .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4. Procedure in caso di evento potenzialmente in grado di contaminare o nel caso di contaminazioni storiche .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5. Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati Locali (CSPC locali) .....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 6. Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati negli ex Siti di Interesse Nazionale (CSPC ex SIN).....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 7. Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nei Siti di Interesse Nazionale (CSPC SIN) 9</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 8. Censimento dei Siti in Attesa di Indagini (CSAI).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 9. Anagrafe dei siti da bonificare.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 10. Compiti specifici dei Comuni .....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 11. Compiti specifici della Provincia/Città Metropolitana.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 12. Certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati .....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 13. Compiti specifici della Regione Campania .....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 14. Aree con impianti da dismettere/dismessi .....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 15. Oneri e garanzie finanziarie.....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 16. Gestione e diffusione delle informazioni .....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 17. Bonifica da parte dell'amministrazione .....</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 18. Procedure semplificate .....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 19. Aree contaminate di ridotte dimensioni .....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 20. Norme finali.....</i>	<i>21</i>

*Allegato A – Modello Unificato di Comunicazione*

---

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLA REGIONE CAMPANIA  
Aggiornamento 2023

---

*Allegato B – Istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente/operativa*

*Allegato C – Fac-simile del provvedimento di certificazione*

*Allegato D – Contenuti relazione tecnica ARPAC*

*Articolo 1. Finalità ed oggetto*

1. Le presenti norme tecniche di attuazione (NTA) disciplinano i criteri, le procedure operative ed amministrative in materia di siti contaminati o potenzialmente contaminati, l'iter procedurale da attuare a seguito di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito o a seguito di riscontro di contaminazioni storiche con rischio di aggravamento della contaminazione, le modalità per l'aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica (PRB), le competenze e le funzioni dei soggetti pubblici e privati per l'attuazione del Piano, in conformità al D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Parte IV – Titolo V e s.m.i., alla Legge Regionale della Campania n. 14 del 26 maggio 2016 e ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2013, dell'8 agosto 2014 e del 29 dicembre 2020.
2. Le presenti norme tecniche di attuazione (NTA) valgono per il territorio della Regione Campania ad eccezione delle aree ricadenti nei siti di interesse nazionale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.

*Articolo 2. Definizioni*

1. Ai fini dell'attuazione del Piano Regionale di Bonifica, si intende per:
  - a. *Piano Regionale di Bonifica (PRB)*: il piano regionale di bonifica adottato dalla Giunta Regionale il quale è lo strumento di programmazione e pianificazione attraverso cui la Regione, coerentemente con le normative nazionali, provvede ad individuare, anche su segnalazione proveniente dai Comuni, i siti da bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica;
  - b. *Anagrafe dei Siti da Bonificare (ASB)*: l'elenco dei siti contaminati da sottoporre ad intervento di bonifica e ripristino ambientale secondo le procedure previste agli artt. 242 e successivi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - c. *Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati Locali (CSPC locali)*: l'elenco di tutti i siti per i quali sia stato già accertato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) ad esclusione dei siti di cui alla successiva lettera e);
  - d. *Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nei Siti di Interesse Nazionale (CSPC SIN)*: l'elenco di tutti i siti censiti ricadenti all'interno dei siti di interesse nazionale della Regione Campania;
  - e. *Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati negli ex Siti di Interesse Nazionale (CSPC ex SIN)*: l'elenco di tutti i siti censiti e/o sub-perimetrati ricadenti all'interno del perimetro provvisorio degli ex siti di interesse nazionale della Regione Campania, la cui competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica è stata trasferita alla Regione Campania con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2013 e con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 agosto 2014;
  - f. *Censimento dei Siti in Attesa di Indagini (CSAI)*: l'elenco dei siti, già individuati come "siti potenzialmente inquinati" nel PRB 2005, per i quali una serie di comunicazioni pervenute agli Enti competenti (Sequestri Autorità Giudiziaria, Verbali sopralluogo ARPAC o altri enti di controllo) segnalano la possibilità che si siano verificate situazioni di eventuale contaminazione non ancora analiticamente accertate;
  - g. *Archivio dei procedimenti conclusi*: l'elenco dei siti per i quali si sono concluse le procedure previste agli artt. 242 e successivi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- h. Area Vasta:* area individuata nel capitolo n. 11 del PRB nella quale i dati esistenti inducono a ritenere che la situazione ambientale sia particolarmente compromessa, a causa della presenza di più siti contaminati e/o potenzialmente contaminati;
  - i. Certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente:* l'atto con cui vengono accertati il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza operativa o permanente e la conformità degli stessi al progetto approvato ed alle eventuali varianti resesi necessarie;
  - j. Linee guida per indagini preliminari:* Linee guida per la predisposizione e l'esecuzione di indagini preliminari di cui alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.", redatte da ARPAC (Allegato n.11 al PRB);
  - k. Indagini preliminari:* indagini ambientali preliminari di cui all'art. 242 comma 2 del del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
  - l. Sito orfano:* sito di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 269 del 29 dicembre 2020.
2. Per tutte le altre definizioni non menzionate nel presente articolo, si richiama quanto disposto dall'art. 240 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
3. Di seguito si utilizzano le seguenti ulteriori abbreviazioni:
- a. MASE:* Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  - b. Regione Campania UOD Bonifiche:* Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema - UOD 50.06.05 "Bonifiche";
  - c. Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali:* Regione Campania - Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e Autorizzazioni Ambientali - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti territorialmente competenti;
  - d. ARPAC:* Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania;
  - e. CSC:* concentrazioni soglia di contaminazione;
  - f. CSR:* concentrazioni soglia di rischio;
  - g. Certificato di avvenuta bonifica:* Certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente.

*Articolo 3. Aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica (PRB)*

- I.* Le mere variazioni tecniche ovvero quelle necessarie per l'adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative nonché gli aggiornamenti, modifiche ed integrazioni degli allegati al PRB, conseguenti all'applicazione delle procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono approvati con Delibera di Giunta Regionale con cadenza almeno annuale.

*Articolo 4. Procedure in caso di evento potenzialmente in grado di contaminare o nel caso di contaminazioni storiche*

- I.* Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito si procede secondo quanto previsto all'art. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i., al comune, alla provincia/città metropolitana, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, all'ARPAC e al Prefetto territorialmente competenti utilizzando il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A). La medesima procedura si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone immediata notizia, con apposita autocertificazione, utilizzando il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A), al comune ed alla provincia/città metropolitana competenti per territorio. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.
3. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia, utilizzando il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A), al comune ed alla provincia/città metropolitana, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e all'ARPAC competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.
4. Qualora l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro sia accertato da un ente di controllo o da un diverso soggetto non responsabile dell'inquinamento questi ne dà immediata comunicazione, utilizzando il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A), al comune, alla provincia/città metropolitana, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente e all'ARPAC competenti per territorio.
5. L'ARPAC ricevuta la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 provvede al censimento e codifica del sito dandone notizia alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente e alla Regione Campania UOD Bonifiche. Quest'ultima, al momento del primo aggiornamento utile del PRB, provvede formalmente all'inserimento del sito nel CSPC locali. Nell'attesa dell'aggiornamento del PRB il sito si intende ipso iure inserito nel CSPC locali del PRB dal momento della comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4.

*Articolo 5. Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati Locali (CSPC locali)*

L'inserimento di un sito nel *Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati Locali (CSPC locali)*, di cui all'allegato n. 3 del PRB, comporta:

1. l'obbligo a carico del soggetto responsabile dell'inquinamento di avviare e/o proseguire l'iter procedurale previsto agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare:
  - a) nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente articolo 4, comma 3, il responsabile dell'inquinamento presenta al comune, alla provincia/città metropolitana e alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competenti il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Entro i trenta giorni successivi la Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente, convocata la

conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione;

- b) entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente:
- i. elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee;
  - ii. elaborazione del Modello Concettuale Definitivo;
  - iii. identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili calcolati mediante analisi di rischio sito specifica, qualora applicabile, eseguita secondo i criteri di cui in Allegato 1 della Parte IV del Titolo V del D.lgs. 152/06, sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che si rendessero successivamente necessari a seguito dell'analisi di rischio;
  - iv. eventuale studio di fattibilità delle alternative progettuali possibili con indicazione di tecnologie e costi.

La conferenza di servizi, convocata dalla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva i documenti di cui ai precedenti punti i., ii., iii. e iv. entro i sessanta giorni dalla ricezione degli stessi. Tali documenti sono inviati ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

Gli esiti della conferenza di servizi sono approvati in ogni caso con provvedimento della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente che viene trasmesso al comune, alla provincia/città metropolitana e all'ARPAC territorialmente competenti, al soggetto responsabile e alla Regione Campania UOD Bonifiche.

2. l'obbligo per la provincia/città metropolitana territorialmente competente di effettuare, qualora ne ricorrano le condizioni, le opportune indagini volte ad indentificare il soggetto responsabile dell'evento di superamento delle CSC e, sentito il comune, di diffidare, con ordinanza motivata, notificata anche al proprietario del sito, il soggetto responsabile ad attivare e/o proseguire tutte le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Gli esiti delle indagini condotte dalla provincia/città metropolitana, anche in caso negativo, unitamente a copia dell'ordinanza di diffida, qualora emanata, devono essere opportunamente comunicati alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, al comune e all'ARPAC territorialmente competenti;
3. la possibilità per i soggetti interessati e non responsabili della contaminazione di avviare e/o proseguire l'iter procedurale previsto agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: in tal caso Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente provvede a comunicare al comune, alla provincia/città metropolitana e all'ARPAC territorialmente competenti, e alla Regione Campania UOD Bonifiche l'eventuale attivazione da parte del soggetto non responsabile della contaminazione. Il procedimento di cui al precedente comma 2 è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel

termine perentorio di sei mesi dall'approvazione. In tal caso il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente;

4. fatto salvo quanto previsto all'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'obbligo per la Regione Campania UOD Bonifiche di provvedere al momento del primo aggiornamento utile del PRB alla cancellazione del sito dal CSPC Locali nel caso in cui all'esito della Conferenza di servizi, tenuta ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente, con il provvedimento di cui al comma 1 lettera b, dichiarò concluso positivamente il procedimento, e di riportare le relative informazioni nell'Allegato n. 1 del PRB "Archivio dei procedimenti conclusi" oppure, in caso di determinazione di necessità di attivazione degli interventi di bonifica, di inserire il sito nell'Allegato n. 2 al PRB "Anagrafe dei Siti da Bonificare". Nelle more dell'aggiornamento del PRB il sito risulta comunque ipso iure inserito in archivio ovvero in anagrafe a far data dall'adozione del relativo provvedimento.

*Articolo 6. Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati negli ex Siti di Interesse Nazionale (CSPC ex SIN)*

La presenza di un sito nel *Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati negli ex Siti di Interesse Nazionale (CSPC ex SIN)*, di cui all'allegato n. 4-bis del PRB, comporta:

1. che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 11 gennaio 2013 e del D.M. 8 agosto 2014, è stata trasferita alla Regione Campania la titolarità dei procedimenti di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 per tali siti;
2. per i siti che non sono mai stati oggetto di indagini preliminari l'obbligo:
  - a) per i proprietari o chi detiene la disponibilità dell'area di procedere all'esecuzione delle indagini preliminari. I parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo e comunque in conformità alle Linee Guida elaborate da ARPAC;
  - b) per i proprietari o chi detiene la disponibilità dell'area, qualora le indagini preliminari di cui alla precedente lettera a) accertino l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, di darne immediata notizia, utilizzando il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A), al comune, alla provincia/città metropolitana, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e all'ARPAC territorialmente competenti con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate e di conseguenza attivare tutte le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - c) per i proprietari o chi detiene la disponibilità dell'area, qualora le indagini preliminari di cui alla lettera a) non accertino il superamento delle CSC, di presentare una relazione tecnica asseverata, a firma di un tecnico abilitato iscritto ad albo, sulle indagini preliminari stesse con autocertificazione degli esiti, secondo il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A), comprensiva di indicazione della destinazione d'uso del sito, dei certificati delle analisi effettuate, geolocalizzazione del sito e dei punti di indagine; detta documentazione dovrà essere trasmessa in formato elettronico, agli uffici della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, all'ARPAC, alla provincia/città metropolitana e al comune competenti per territorio;

- d) per la Provincia/Città Metropolitana e il comune territorialmente competenti di effettuare le verifiche e i controlli previsti all'art. 242 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. notiziando gli esiti alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e all'ARPAC territorialmente competenti, fermo restando la facoltà per questi ultimi di effettuare le verifiche e controlli ritenuti opportuni per le rispettive competenze;
  - e) per gli uffici della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali competenti, obbligo di verificare la completezza documentale della documentazione di cui alla lettera c), presentata in autocertificazione ai sensi di legge, prenderne atto e darne comunicazione alla Regione Campania UOD Bonifiche, all'ARPAC, alla provincia/città metropolitana e al comune competenti per territorio ai fini degli adempimenti consequenziali;
  - f) per la Regione Campania UOD Bonifiche di prendere atto della comunicazione di cui al punto precedente e, al momento del primo aggiornamento utile degli allegati al PRB, di provvedere alla cancellazione del sito dal CSPC ex SIN, nel caso in cui gli esiti delle indagini preliminari svolte abbiano verificato il non superamento dei valori delle CSC di riferimento e nel caso in cui non siano stati comunicati elementi ostativi a valle delle verifiche di cui alla lettera e), e di riportare le relative informazioni nell'Allegato n. 1 del PRB "Archivio dei procedimenti conclusi". Nelle more dell'aggiornamento del PRB il sito risulta comunque ipso iure inserito in archivio .
3. per i siti indagati, per i quali è stato riscontrato un superamento delle CSC, l'obbligo:
- a) per la provincia/città metropolitana territorialmente competente di effettuare, ove non ancora esperite e qualora ne ricorrano le condizioni, le opportune indagini volte a individuare il soggetto responsabile dell'evento di superamento delle CSC, e, sentito il comune, di diffidare, con ordinanza motivata, notificata anche al proprietario del sito, il soggetto responsabile ad attivare tutte le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Gli esiti delle indagini, anche in caso negativo, nonché copia dell'ordinanza di diffida, qualora emanata, devono essere opportunamente comunicati alla Regione UOD Autorizzazioni Ambientali, al comune e all'ARPAC territorialmente competente;
  - b) per la Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente di comunicare al comune, alla provincia/città metropolitana e all'ARPAC territorialmente competenti, e alla Regione Campania UOD Bonifiche l'eventuale attivazione da parte dei soggetti interessati e non responsabili della contaminazione dell'iter procedurale previsto agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Il procedimento di cui alla lettera a) è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione. In tal caso il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'ARPAC territorialmente competente;
  - c) a carico del soggetto responsabile di avviare e/o proseguire l'iter procedurale previsto dagli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero di redigere ed eseguire il Piano di Caratterizzazione e l'Analisi di Rischio Sito Specifica e, se del caso, di procedere agli interventi di messa in sicurezza/bonifica/monitoraggio. In particolare:
    - i. nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2 lettera b), il soggetto responsabile presenta al comune, alla provincia/città metropolitana e alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competenti il piano di caratterizzazione con i



requisiti di cui all'Allegato 2 della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Entro i trenta giorni successivi la Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione;

- ii. sulla base delle risultanze della caratterizzazione, nel caso di validato superamento delle CSC, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente i risultati dell'Analisi di Rischio Sanitario Ambientale ovvero il Modello Concettuale Definitivo, nel caso in cui i risultati della caratterizzazione non abbiano restituito alcun superamento delle CSC. La Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente procede alla convocazione della conferenza di servizi, secondo quanto previsto dall'art. 242 del D.lgs. n. 152/06;
- iii. gli esiti della conferenza di servizi in merito alle attività di caratterizzazione e al documento di analisi di rischio sono approvati in ogni caso con provvedimento della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente che viene trasmesso al comune, alla provincia/città metropolitana e all'ARPAC territorialmente competenti, al soggetto responsabile e alla Regione Campania UOD Bonifiche.

- d) fatto salvo quanto previsto all'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'obbligo per la Regione Campania UOD Bonifiche di provvedere al momento del primo aggiornamento utile del PRB alla cancellazione del sito dal CSPC ex SIN nel caso in cui, all'esito della Conferenza di servizi, tenuta ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente, con il provvedimento di cui alla precedente lettera c) punto iii), dichiara concluso positivamente il procedimento e di riportare le relative informazioni nell'Allegato n. 1 del PRB "Archivio dei procedimenti conclusi" oppure, in caso di verifica di necessità di attivazione degli interventi di bonifica, di inserire il sito nell'Allegato n. 2 al PRB "Anagrafe dei Siti da Bonificare". Nelle more dell'aggiornamento del PRB il sito risulta comunque ipso iure inserito in archivio ovvero in anagrafe a far data dall'adozione del relativo provvedimento.

- 4. Ad integrazione dell'iter procedurale previsto per legge ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., per i siti ricompresi all'interno di Area Vasta o porzione di questa, le attività vanno eseguite in maniera coordinata. L'iter procedurale ambientale dovrà essere eseguito per singolo sito. In caso di superamenti delle CSC per la falda, si può valutare un approccio condiviso. Per i siti ricompresi all'interno di Area Vasta o porzione di questa già caratterizzata ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è possibile tener conto degli esiti delle indagini ai fini della bonifica o della messa in sicurezza permanente/operativa.

*Articolo 7. Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nei Siti di Interesse Nazionale (CSPC SIN)*

La presenza di un Sito nel Censimento dei *Siti Potenzialmente Contaminati dei Siti di Interesse Nazionale (CSPC SIN)*, di cui all'allegato n. 4 del PRB, comporta:

1. che le competenze per le attività di cui agli artt. 252 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
2. l'obbligo per la provincia/città metropolitana territorialmente competente di effettuare, ove non ancora esperite e qualora ne ricorrano le condizioni, le opportune indagini volte a individuare il soggetto responsabile dell'evento di superamento delle CSC, e, sentito il comune, di diffidare, con ordinanza motivata, notificata anche al proprietario del sito, il soggetto responsabile ad attivare tutte le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Gli esiti delle indagini, anche in caso negativo, nonché copia dell'ordinanza di diffida, qualora emanata, devono essere opportunamente comunicati al MASE, alla Regione UOD Autorizzazioni Ambientali, al comune e all'ARPAC territorialmente competente;
3. l'obbligo per la Regione Campania UOD Bonifiche di provvedere, al momento del primo aggiornamento utile degli allegati al PRB, alla cancellazione del sito dal CSPC SIN nel caso in cui il MASE, approvando gli esiti delle indagini preliminari, della caratterizzazione o del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento e di riportare le relative informazioni nell'Allegato n. 1 del PRB "Archivio dei procedimenti conclusi" oppure, in caso di verifica di necessità di attivazione degli interventi di bonifica, di inserire il sito nell'Anagrafe dei Siti da Bonificare. Nelle more dell'aggiornamento del PRB il sito risulta comunque ipso iure inserito in archivio ovvero in anagrafe a far data dall'adozione del relativo provvedimento del MASE.

#### *Articolo 8. Censimento dei Siti in Attesa di Indagini (CSAI)*

La presenza di un Sito nel *Censimento dei Siti in Attesa di Indagini (CSAI)*, di cui all'allegato n. 5 del PRB, comporta:

1. per il comune territorialmente competente l'obbligo di svolgere le verifiche in ordine alla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari nei siti individuati nell'allegato n. 5 del PRB e di notificare gli esiti di dette verifiche ai proprietari e ai gestori dell'area, affinché eventualmente procedano con le attività consequenziali, dandone comunicazione alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e UOD Bonifiche, alla Provincia/Città Metropolitana e all'ARPAC territorialmente competenti. Nel caso in cui il comune rilevi la necessità di procedere all'esecuzione di indagini preliminari, detta notifica vale come avvio del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.  
La decisione del comune competente sulla necessità o meno di procedere all'esecuzione di indagini preliminari in ognuno dei siti individuati nell'allegato n. 5 del PRB deve essere sufficientemente argomentata in una relazione in cui il comune descriva le valutazioni e le verifiche svolte per le determinazioni assunte. In detta relazione il comune dovrà attestare per ogni sito la destinazione d'uso attuale del sito e il suo uso passato, i dati catastali, i dati del proprietario e del gestore, le attività svolte alla data odierna e negli scorsi anni sul sito, le potenziali fonti di contaminazione presenti o passate, la presenza di centri di pericolo (serbatoi e vasche interrati, depositi di rifiuti, depositi di sostanze pericolose, cabine elettriche e altro), eventuali incidenti/incendi/sversamenti/abbandoni di cui si ha notizia nel sito, lo stato di manutenzione e la gestione delle strutture presenti nel sito, la non pericolosità del sito in relazione alle matrici ambientali e in considerazione delle misure di sicurezza adottate.
2. per i proprietari o chi detiene la disponibilità dell'area, a seguito della notifica di cui al comma 1, qualora questa stabilisca la necessità di effettuare indagini preliminari, l'obbligo:

- a) di eseguire, entro sessanta giorni dalla notifica, le indagini preliminari richieste dal comune territorialmente competente;
  - b) qualora dette indagini preliminari accertino l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, di darne immediata notizia, utilizzando il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A), al comune, alla provincia/città metropolitana, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e all'ARPAC territorialmente competenti con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate e di conseguenza attivare tutte le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - c) qualora dette indagini preliminari non accertino il superamento delle CSC, di presentare una relazione tecnica asseverata, a firma di un tecnico abilitato iscritto ad albo, sugli esiti delle indagini preliminari stesse con autocertificazione degli esiti, secondo il Modello Unificato per le Comunicazioni (Allegato A), comprensiva di indicazione della destinazione d'uso del sito, dei certificati delle analisi effettuate, geolocalizzazione del sito e dei punti di indagine; detta documentazione dovrà essere trasmessa in copia cartacea e in formato elettronico agli uffici della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, all'ARPAC, alla provincia/città metropolitana e al comune competenti per territorio;
3. per la Provincia/Città Metropolitana e il comune, territorialmente competenti, di effettuare le verifiche e i controlli previsti all'art. 242 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. notiziando gli esiti alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e all'ARPAC territorialmente competenti, fermo restando la facoltà per questi ultimi la facoltà di effettuare le verifiche e controlli ritenuti opportuni per le rispettive competenze;
  5. per gli uffici della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali competenti, obbligo di verificare la completezza documentale della documentazione di cui al comma 2, presentata in autocertificazione ai sensi di legge, prenderne atto e darne comunicazione alla Regione Campania UOD Bonifiche, all'ARPAC, alla provincia/città metropolitana e al comune competenti per territorio ai fini degli adempimenti consequenziali;
  6. per la Regione Campania UOD Bonifiche, sulla base delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 5, di provvedere, al momento del primo aggiornamento utile degli allegati al PRB:
    - i. alla cancellazione del sito dal CSAI, quando a seguito delle verifiche del comune sia stato attestato che non risultano situazioni che impongano l'avvio di indagini preliminari;
    - ii. all'annotazione nell'Allegato n.1 del PRB, quando agli esiti delle indagini preliminari nel caso non si sia verificato il superamento dei valori delle CSC di riferimento e nel caso in cui non siano stati comunicati elementi ostativi a valle dei controlli di cui al comma 3.
    - iii. all'inserimento del sito nel censimento dei siti potenzialmente contaminati locali, di cui all'allegato 3 del PRB, in caso invece di evidenza di superamento delle CSC.

Nelle more dell'aggiornamento del PRB il sito risulta comunque ipso iure inserito nell'allegato del PRB corrispondente allo stato del relativo procedimento.

#### *Articolo 9. Anagrafe dei siti da bonificare*

L'inserimento di un Sito nell'*Anagrafe dei Siti da Bonificare (ASB)*, di cui all'allegato n. 2 del PRB, comporta:

1. l'obbligo, a carico del soggetto responsabile dell'inquinamento di eseguire gli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, gli interventi di bonifica e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale secondo le procedure operative ed amministrative stabilite dagli artt.

242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare il soggetto responsabile sottopone alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, qualora tecnicamente applicabile o necessaria, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito;

2. la possibilità per i soggetti interessati e non responsabili della contaminazione di attivare le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. l'obbligo per la provincia/città metropolitana territorialmente competente di effettuare, ove non ancora esperite e qualora ne ricorrano le condizioni, le opportune indagini volte a individuare il soggetto responsabile dell'evento di superamento delle CSC, e, sentito il comune, di diffidare, con ordinanza motivata, notificata anche al proprietario del sito, il soggetto responsabile ad attivare tutte le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Gli esiti delle indagini, anche in caso negativo, nonché copia dell'ordinanza di diffida, qualora emanata, devono essere opportunamente comunicati alla Regione UOD Autorizzazioni Ambientali, al comune e all'ARPAC territorialmente competente;
4. l'obbligo di indicare nel progetto di messa in sicurezza, operativa o permanente, e degli interventi di bonifica o di ripristino ambientale indicati ai precedenti punti:
  - a) i criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs);
  - b) i tempi di realizzazione dell'intervento;
  - c) le modalità di collaudo di detti interventi con dettaglio delle ispezioni, dei controlli, delle prove e delle analisi che occorrerà effettuare, eventualmente anche in corso di realizzazione, anche al fine di verificare la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e di redigere il certificato di avvenuta bonifica o di messa in sicurezza verificando il raggiungimento degli obiettivi di bonifica o l'efficacia delle misure di sicurezza in caso di messa in sicurezza permanente/operativa.

Ai fini dell'approvazione in Conferenza dei Servizi, dette attività di verifica devono essere chiaramente dettagliate in uno specifico elaborato tecnico del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, chiaramente individuate nel cronoprogramma e nel quadro economico del progetto operativo, quali costi a carico del proponente;
  - d) i costi e gli oneri, nel quadro economico di progetto, di tutte le attività di collaudo e validazione anche ai fini della certificazione di avvenuta bonifica;
  - e) la verifica della coerenza tra gli elaborati di progetto descrittivi e grafici e quelli economici.

La rispondenza del progetto proposto alle precedenti lettere deve essere espressamente richiamata nel provvedimento di approvazione del progetto stesso.

5. l'obbligo, a carico di chi esegue la progettazione, l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, e degli interventi di bonifica o di ripristino ambientale di trasmettere, in occasione di ogni variante, modifica, integrazione, aggiornamento o miglioria a vario titolo proposte rispetto al progetto operativo approvato, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, alla provincia/città metropolitana, al comune e all'ARPAC territorialmente competenti copia dell'intero progetto aggiornato da realizzare, anche su supporto digitale, comprensivo del progetto esecutivo e delle migliorie eventualmente ottenute in sede di gara.  
La UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente provvede a convocare, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione di cui sopra, opportuna Conferenza dei Servizi per la valutazione e approvazione delle proposte. Il provvedimento di approvazione costituisce titolo per l'esecuzione delle stesse.
6. l'obbligo per la provincia/città metropolitana territorialmente competente di rilasciare certificato di avvenuta bonifica/messa in sicurezza operativa o permanente secondo le modalità previste all'articolo 12 delle presenti norme tecniche;
7. l'obbligo a carico di chi esegue gli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, o bonifica di comunicare l'ultimazione degli stessi a UOD Autorizzazioni Ambientali, ARPAC, Comune, provincia/città metropolitana territorialmente competenti;
8. l'obbligo a carico della UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente di comunicare alla Regione Campania UOD Bonifiche lo stato del procedimento ai fini degli adempimenti di cui al comma 10;
9. l'obbligo, a carico del comune competente per territorio, di riportare l'indicazione che il sito è inserito in "Anagrafe dei Siti da Bonificare" del PRB nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune, con comunicazione all'Ufficio tecnico erariale competente così come previsto dall'art. 251, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
10. l'obbligo per la Regione Campania UOD Bonifiche, a conclusione degli interventi di bonifica e in occasione del primo aggiornamento utile del PRB, di far transitare il sito nell'Allegato n. 1 del PRB "Archivio dei procedimenti conclusi" a seguito del rilascio del certificato di cui al comma 6, oppure nell'allegato n. 2.2 del PRB "Anagrafe dei Siti da Bonificare – Interventi ultimati" a seguito del rilascio del collaudo o del verbale di ultimazione lavori.  
Nelle more dell'aggiornamento del PRB il sito risulta comunque ipso iure inserito nell'allegato del PRB corrispondente allo stato del relativo procedimento a far data dalla comunicazione di cui ai commi 6 e 8.

#### *Articolo 10. Compiti specifici dei Comuni*

1. I comuni notificano ai responsabili dell'inquinamento, ove già individuati, e in ogni caso ai proprietari e ai gestori dell'area, la presenza del sito in uno degli allegati del PRB unitamente ai relativi obblighi; detta notifica costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul BURC degli aggiornamenti, modifiche o integrazioni del Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania e/o ai suoi allegati, i comuni comunicano alla Regione UOD Bonifiche e alla Regione Campania Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente le notifiche effettuate ai sensi del precedente punto 1.
-

3. Per aree individuate dal PRB nell'Anagrafe dei Siti da Bonificare, nel Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati Locali (CSPC locali), nel Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati nei Siti di Interesse Nazionale (CSPC SIN), nel Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati negli ex Siti di Interesse Nazionale (CSPC ex SIN) e nel Censimento dei Siti in Attesa di Indagini (CSAI), i comuni devono riportare, nei relativi certificati di destinazione urbanistica, apposita annotazione di detta individuazione nel PRB.
4. I comuni devono, altresì, riportare apposita annotazione nei certificati di destinazione urbanistica dei siti per i quali:
  - a) in seguito agli interventi di bonifica effettuati, vi è evidenza di una concentrazione degli inquinanti inferiore ai limiti previsti per la specifica destinazione d'uso, ma non inferiori ai limiti di tutte le destinazioni d'uso;
  - b) in seguito all'Analisi di Rischio effettuata, vi è evidenza di una concentrazione degli inquinanti inferiore alle CSR individuate per la specifica destinazione d'uso e pertanto non si è ritenuto di procedere all'intervento di bonifica;
  - c) in seguito all'esecuzione di indagini preliminari, vi è evidenza di una concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti delle CSC di riferimento per la specifica destinazione d'uso, ma non inferiori ai limiti di tutte le destinazioni d'uso, e pertanto non si è ritenuto di procedere nell'iter di bonifica;La suddetta annotazione è funzionale all'evenienza che l'eventuale cambiamento della destinazione d'uso dell'area comporti limiti più restrittivi. In tal caso, l'interessato deve procedere, a proprie spese, ai necessari ulteriori interventi ai sensi degli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
5. Nel caso di aree destinate dallo strumento di pianificazione comunale ad insediamenti industriali e comprese nell'allegato n. 2 del PRB "Anagrafe dei Siti da Bonificare" nei relativi certificati di destinazione urbanistica va indicato che ai sensi dell'art. 14, comma 7 della Legge Regionale della Campania n. 14 del 26 maggio 2016 e s.m.i. ogni nuovo insediamento industriale che riguarda un sito contaminato è subordinato alla preventiva approvazione del progetto di bonifica.

*Articolo 11. Compiti specifici della Provincia/Città Metropolitana*

1. In ogni caso di superamento delle CSC non comunicato dal responsabile dell'inquinamento, ma di cui la provincia/città metropolitana territorialmente competente viene messa a conoscenza in qualsiasi altro modo, la stessa provincia/città metropolitana deve svolgere le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e successivamente, sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Detta ordinanza è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
  2. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia/città metropolitana territorialmente competente, che si avvale della competenza tecnica dell'ARPAC e si coordina con le altre amministrazioni. Gli esiti delle indagini, anche in caso di accertata impossibilità ad individuare il responsabile dell'inquinamento, vanno comunicate ufficialmente alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, all'ARPAC, al comune territorialmente competenti e alla Regione Campania UOD Bonifiche.
  3. Ogni provincia/città metropolitana oltre agli adempimenti amministrativi di cui al comma 1, entro sei mesi da ogni aggiornamento del PRB e comunque entro sei mesi dalla pubblicazione delle presenti norme sul
-

BURC, comunica alla Regione Campania UOD Bonifiche un rapporto con gli esiti e gli aggiornamenti delle indagini svolte ai fini della identificazione del responsabile dell'evento di superamento delle CSC con dettaglio delle ordinanze notificate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

*Articolo 12. Certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati*

1. A conclusione degli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, e degli interventi di bonifica o di ripristino ambientale deve essere prodotta dal titolare del provvedimento autorizzativo dell'intervento stesso una relazione di fine lavori, redatta a firma del Direttore dei Lavori contenente le seguenti informazioni e allegati:
  - a) attuale proprietà dell'area (Cognome/Nome, Ragione sociale e indirizzo), se diversa dal soggetto autorizzato alla bonifica;
  - b) ubicazione e delimitazione dell'intero sito e dell'area interessata dagli interventi con indicazione del relativo codice del sito nel PRB;
  - c) comune, indirizzo e coordinate;
  - d) localizzazione del sito su CTR 1:10.000;
  - e) foglio e mappali catastali del sito;
  - f) dimensione dell'intervento (planimetria e sezioni dello stato finale in opportuna scala);
  - g) provvedimenti di approvazione/autorizzazione del Piano di Caratterizzazione, Analisi di Rischio e del Progetto di Bonifica o di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente (da allegare in copia su supporto informatico);
  - h) eventuali provvedimenti di approvazione/autorizzazione in variante ai progetti di cui al punto precedente (da allegare in copia su supporto informatico);
  - i) causa dell'inquinamento e tipologia degli inquinanti per le diverse matrici ambientali;
  - j) obiettivi di bonifica (CSC/CSR);
  - k) descrizione e cronologia degli interventi eseguiti comprensive delle eventuali varianti apportate, nonché precisazione sulle dimensioni e sui quantitativi di eventuale terreno contaminato interessato/rimosso;
  - l) rilievo planoaltimetrico degli eventuali scavi di bonifica e cartografia riportante l'ubicazioni dei punti di campionamento con l'indicazione dei valori riscontrati, relativamente al fondo e alle pareti degli scavi, e l'ubicazione di tutti i pozzi/piezometri presenti nel sito (con relative coordinate);
  - m) referti analitici del laboratorio accreditato con sintesi tabellare dei dati, comprensivi di eventuali validazioni da parte dell'ente di controllo;
  - n) estremi dell'Impresa esecutrice dei lavori di bonifica (con copia dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 9 - imprese che effettuano attività di bonifica dei siti);
  - o) documentazione relativa alla gestione dei rifiuti (in allegato su supporto informatico): copia dei formulari, autorizzazioni degli impianti di destinazione, valide al momento dell'effettuazione della movimentazione dei rifiuti e, relativamente ai trasportatori, valutazione dei quantitativi di rifiuti movimentati e conferiti con relativo riscontro dei siti di destino;

- p) documentazione relativa alla provenienza dei terreni utilizzati per i riempimenti se previsti dal progetto approvato con riferimento ad aspetti quali: quantitativi, provenienza, eventuali determinazioni analitiche.
2. Il titolare del provvedimento autorizzativo dovrà inoltre produrre la relazione di collaudo, qualora il progetto approvato preveda l'esecuzione di opere/strutture di messa in sicurezza operativa o permanente. Il collaudo ha lo scopo di verificare che l'intervento realizzato sia conforme al progetto operativo e alle sue eventuali varianti debitamente approvate, in termini di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la bonifica, messa in sicurezza operativa e permanente del sito.
3. La relazione di collaudo deve essere redatta a firma di un tecnico terzo abilitato competente in materia che attesti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76, la conformità dell'intervento realizzato al progetto approvato, secondo i seguenti contenuti:
- a) la relazione di collaudo deve essere corredata dal certificato di regolare esecuzione dei lavori e dalla eventuale documentazione inerente i collaudi effettuati (ad es. certificazioni materiali, teli, tenuta delle opere di impermeabilizzazione, ecc.);
  - b) una descrizione dei rilievi fatti dal collaudatore, delle verifiche compiute, del numero e della profondità dei campionamenti effettuati e dei risultati ottenuti;
  - c) un raffronto tra i dati risultanti dalle verifiche di collaudo ed i dati contenuti nel progetto di bonifica e nelle eventuali varianti approvate;
  - d) una verifica delle modalità di attuazione dell'intervento e della sua rispondenza alle prescrizioni progettuali;
  - e) la esplicita dichiarazione se il lavoro sia o no collaudabile.
4. Ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente, il soggetto titolare del provvedimento autorizzativo dell'intervento di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente, ha l'obbligo di inoltrare istanza, unitamente alla relazione di fine lavori e alla relazione di collaudo, di cui ai punti precedenti, in formato elettronico e firmate digitalmente, alla provincia/città metropolitana competente per l'istruttoria procedimentale ai sensi del comma 2 dell'art. 248 del d.lgs 152/2006.
- L'istanza di certificazione deve essere prodotta dal titolare del provvedimento autorizzativo, e trasmessa secondo lo schema di cui all'Allegato B alle presenti norme tecniche e corredata con i documenti richiesti. L'istanza di certificazione deve essere trasmessa, oltre che alla provincia/città metropolitana competente, per conoscenza alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, all'ARPAC, al comune territorialmente competenti.
5. La provincia/città metropolitana competente verifica d'ufficio la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa, secondo i contenuti delle presenti norme.
- Qualora l'istanza fosse ritenuta irregolare o incompleta, ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In tal caso, il termine del procedimento di cui al successivo comma 9., si interrompe e ricomincia a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa o dell'istanza regolarizzata o completata, che dovrà essere inviata dall'istante a tutti gli Enti cui è stata trasmessa l'istanza di certificazione.
6. La provincia/città metropolitana competente, verificata con esito favorevole la regolarità e la completezza della documentazione trasmessa, richiede all'ARPAC di trasmettere, entro 30 giorni, una relazione tecnica secondo i contenuti indicati nell'Allegato D alle presenti norme tecniche.
-



7. La provincia/città metropolitana competente, acquisita la relazione ARPAC di cui al comma precedente, valutata la documentazione trasmessa ed effettuate tutte le verifiche istruttorie necessarie, ivi comprese quelle relative all'idoneità dei sistemi di monitoraggio prescritti nei progetti approvati, rilascia la certificazione di avvenuta bonifica.
  8. Qualora la valutazione di cui al punto precedente non consenta il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, la provincia/città metropolitana competente evidenzia i problemi riscontrati e gli eventuali interventi integrativi necessari, dandone comunicazione al soggetto interessato, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, all'ARPAC, al comune territorialmente competenti, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.  
In tal caso, il procedimento si estingue e il termine di cui al punto 9. comincia nuovamente a decorrere dalla presentazione di una nuova istanza di certificazione.
  9. Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica è fissato in 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di certificazione e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica da parte di ARPAC.  
I termini possono essere sospesi per il tempo necessario per l'acquisizione dei documenti di cui al precedente comma 5.
  10. I costi di tutte le attività di collaudo, validazione e certificazione sono a carico del proponente; i costi del procedimento di certificazione sono definiti dai singoli Enti, per quanto di rispettiva competenza.
  11. La certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente accerta che le opere realizzate e gli interventi effettuati risultino conformi al progetto di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente approvato e alle eventuali varianti approvate resesi necessarie e che gli interventi siano completati. Nel caso in cui le successive delle attività di monitoraggio, già previste nel progetto approvato, rilevino il superamento degli obiettivi di bonifica approvati, ovvero delle C.S.R. (concentrazione soglia di rischio) in caso di Analisi di Rischio o delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) di cui all'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.lgs 152/2006 e s.m.i., il soggetto responsabile dovrà avviare di nuovo la procedura di cui all'art. 242 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.
  12. La certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza operativa e permanente potrà essere rilasciata, su richiesta di parte, anche limitatamente alle matrici ambientali suolo, sottosuolo e materiali di riporto, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.
  13. La certificazione di avvenuta bonifica per singoli lotti o fasi progettuali distinte di cui al comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, può essere rilasciata solo se il progetto approvato prevede la suddivisione in specifici lotti o fasi progettuali distinte. La garanzia finanziaria verrà determinata per ogni singolo lotto o fase e svincolata a seguito di avvenuta certificazione del lotto o della fase progettuale pertinente.
  14. L'atto di certificazione deve essere redatto con i contenuti dell'Allegato C alle presenti norme tecniche e deve specificare la destinazione d'uso consentita per l'area; un eventuale mutamento dell'utilizzo del sito
-

e/o di destinazione d'uso dell'area in oggetto che comporti l'adozione di valori di concentrazione limite diversi rispetto a quelli cui si è fatto riferimento nella progettazione degli interventi approvati comporta l'attivazione di un nuovo procedimento di bonifica.

15. La certificazione di avvenuta bonifica viene notificata al soggetto titolare del provvedimento autorizzativo dell'intervento di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente, e trasmessa, per conoscenza, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, all'ARPAC, al comune e all'A.S.L. territorialmente competenti, alla Regione UOD Bonifiche.
16. La certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006. La richiesta di svincolo e restituzione deve essere inoltrata dal soggetto titolare del provvedimento autorizzativo dell'intervento di bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente, alla Regione Campania – UOD Autorizzazioni Ambientali competente per territorio, che provvede nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
17. Le province e la città metropolitana di Napoli hanno facoltà di dettagliare, nel rispetto delle disposizioni delle presenti norme, con propri regolamenti, le fasi del procedimento di certificazione di avvenuta bonifica, i costi e prevedere eventuale documentazione ulteriore.

*Articolo 13.    Compiti specifici della Regione Campania*

1. La Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competenti e UOD Bonifiche provvedono agli adempimenti di cui alle presenti norme e a quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In particolare, per l'esame istruttorio degli interventi previsti ai sensi degli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le UOD Autorizzazioni Ambientali territoriali possono avvalersi delle commissioni tecniche istruttorie istituite con la D.G.R. n. 5880 del 06/12/2002 e s.m.i. e confermate dalla D.G.R. n. 81 del 08/03/2016, il cui ambito di competenze viene ampliato per ricomprendere gli interventi sopra indicati.

*Articolo 14.    Aree con impianti da dismettere/dismessi*

1. Fermo restando l'applicazione delle singole discipline di settore, i titolari delle attività riconducibili alle tipologie di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 maggio 1989 (Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla L. 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del D.L. 9 settembre 1988, n. 397), almeno trenta giorni prima della prevista dismissione o cessazione di attività, ne danno comunicazione al comune territorialmente competente, indicando i sistemi previsti per la disattivazione dei relativi impianti, per lo stoccaggio delle sostanze o dei rifiuti, nonché per l'alienazione o smaltimento degli stessi.
2. Il comune territorialmente competente può prescrivere l'effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o fattori di nocività o di contaminazioni, eseguendo le indagini preliminari.
3. Per le aree con impianti dismessi, il comune competente può subordinare il riutilizzo dell'area alle verifiche atte ad accertare il superamento dei valori delle CSC per l'uso previsto, eseguendo le indagini preliminari. In caso di accertamento del superamento dei valori di CSC, si applicano le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

4. Il proprietario dell'area o chi ne detiene la disponibilità provvede, anche in caso di non utilizzo o rioccupazione, sia alla messa in sicurezza che alla bonifica degli impianti, delle attrezzature e dei materiali comunque presenti nell'area, nonché a realizzare tutti gli interventi idonei ad impedire l'accesso agli estranei e ha l'obbligo di mantenere in efficienza le misure di prevenzione adottate.
5. Il comune comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, agli uffici della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali, competente per territorio, le aree per le quali sono state prescritte le verifiche di cui ai precedenti commi 2 e 3 e relaziona sugli esiti delle stesse.
6. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate come previsto all'art. 242 comma 13-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12 febbraio 2015.

*Articolo 15. Oneri e garanzie finanziarie*

1. In applicazione dell'art. 242, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il provvedimento di approvazione del progetto operativo di bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente fissa l'entità delle garanzie finanziarie, in misura pari al 50% del costo stimato dell'intervento stesso, che devono essere prestate in favore del Presidente della Regione al fine di garantire la corretta esecuzione e il completamento degli interventi approvati.
  2. Sono esonerati da dette garanzie finanziarie gli interventi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, compresi quelli attivati ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
  3. L'inizio dei lavori è subordinato alla prestazione della garanzia fideiussoria - sia essa bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - in favore del Presidente della Regione Campania, da far pervenire agli uffici della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali competenti, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione del progetto e comunque prima della data prevista per l'inizio dell'intervento, anche al fine di consentire le verifiche di corrispondenza della garanzia al progetto approvato.
  4. La garanzia fideiussoria copre la durata dell'intervento di bonifica o messa in sicurezza e viene svincolata dalla Regione, su istanza di parte, all'esito della certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, riferita all'intervento complessivo, che sarà rilasciata dalla Provincia/Città Metropolitana.
  5. La garanzia finanziaria, così come altra appendice, deve essere prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del C.C. e con formale rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Campania. La firma del sottoscrittore, per conto dell'azienda di credito o della compagnia di assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio che dovrà altresì attestare oltre l'identità anche la facoltà dello stesso a stipulare tale atto
  6. L'eventuale incremento della spesa dovuto all'introduzione di perizie suppletive e di varianti redatte per fronteggiare situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma compatibili con la complessità degli interventi di bonifica, va compensato armonizzando l'importo delle garanzie finanziarie al nuovo costo dell'intervento.
  7. Sono a carico dei soggetti obbligati, fra gli altri, i costi relativi agli oneri di svolgimento di indagini preliminari, di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, di certificazione di avvenuta bonifica, ivi comprese le spese per i controlli, l'individuazione, il monitoraggio, l'attivazione
-

e la conduzione di singole attività tecniche di verifica, collaudo, certificazione, misurazione e campionatura, in particolare quelle necessarie ad ottemperare alle indicazioni e prescrizioni rese dalla Conferenza di Servizi indetta ai sensi degli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

8. Sono, altresì, a carico dei soggetti obbligati i costi per la validazione delle indagini e delle verifiche da parte di ARPAC, che, salvo diverse indicazioni riportate nei provvedimenti di approvazione, sarà eseguita sul 10% dei campioni.

*Articolo 16. Gestione e diffusione delle informazioni*

1. La Regione Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, avvalendosi della UOD Bonifiche, delle UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, dell'ARPAC, delle province/città metropolitane, dei comuni e di altri enti, organizza, implementa e aggiorna la Banca dati del Piano Regionale di Bonifica anche implementando la stessa su una specifica piattaforma informatica denominata "Sistema Informativo del Piano Regionale di Bonifica (SI-PRB)".
2. All'entrata in funzione del SI-PRB, le UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, l'ARPAC, la UOD Bonifiche, gli Enti e i soggetti responsabili, ognuno per le proprie competenze, procederanno all'inserimento e aggiornamento delle informazioni e della documentazione relative ai siti censiti nel PRB e al loro iter amministrativo attraverso detta piattaforma informatica.
3. Il SI-PRB consente, altresì, la diffusione e la consultazione delle informazioni contenute nel PRB.
4. ARPAC provvede alla gestione operativa e aggiornamento della Banca dati del PRB, sulla base delle informazioni fornite dal Gruppo tecnico per l'aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica della Campania costituito con DD n. 194/2018 e successivo DD 634 del 20/10/2022, in funzione dell'applicazione delle presenti norme e in accordo con la UOD Bonifiche.
5. ARPAC provvede altresì a garantire, in accordo con le UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti territorialmente competenti, il costante aggiornamento dei dati, ivi compresi quelli geografici, relativi ai siti censiti nel PRB, anche sulla base delle nuove informazioni acquisite nel corso dei procedimenti di bonifica.

*Articolo 17. Bonifica da parte dell'amministrazione*

1. In ogni caso di ricevimento di notizia di avvenuto superamento delle CSC, la provincia/città metropolitana territorialmente competente deve effettuare le opportune indagini volte a verificare il soggetto responsabile dell'evento di superamento delle CSC, e, sentito il comune, diffidare con ordinanza motivata, notificata anche al proprietario del sito, il soggetto responsabile individuato ad attivare tutte le procedure di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Copia dell'ordinanza di diffida deve essere opportunamente inoltrata per conoscenza al comune e alla Regione UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti competente.
2. Qualora il responsabile del superamento delle CSC non sia individuabile, la provincia/città metropolitana territorialmente competente comunica gli esiti delle indagini svolte al comune e alla Regione, UOD Bonifiche e UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti competente.
3. Il comune, ricevuta la comunicazione della provincia/città metropolitana territorialmente competente di cui al comma 2, procede d'ufficio, in danno ai soggetti obbligati, alla realizzazione delle procedure e degli interventi di cui agli artt. 242 e successivi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi

dell'art. 250 del medesimo decreto, dandone notifica al responsabile del superamento delle CSC, qualora sia stato individuato, al proprietario e agli altri soggetti interessati anche ai fini delle procedure per l'esecuzione in danno, e comunicazione alla provincia/città metropolitana e alla Regione UOD Autorizzazioni Ambientali competenti per territorio.

4. Qualora il comune abbia deliberato lo stato di dissesto finanziario o si trovi nella oggettiva documentata impossibilità di far fronte con proprie risorse finanziarie, anche in parte, alle spese necessarie alla realizzazione dell'intervento, è tenuto a comunicare tempestivamente la motivata impossibilità di agire alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali territorialmente competente e alla Regione Campania UOD Bonifiche.
5. La Regione Campania procede all'esecuzione degli interventi ai sensi del richiamato art. 250 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., non ricadenti nei SIN, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica e sulla base delle disponibilità di bilancio, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica e anche attraverso la stipula di uno specifico accordo con il comune interessato.

#### *Articolo 18. Procedure semplificate*

1. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le procedure semplificate come previsto all'art. 242 comma 13-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 febbraio 2015 n. 31.
2. Per l'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, vale quanto previsto all'art. 242-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

#### *Articolo 19. Aree contaminate di ridotte dimensioni*

1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1.000 mq si possono applicare le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
2. Il responsabile della contaminazione deve produrre la comunicazione di constatazione del superamento o del pericolo di superamento delle CSC, utilizzando il Modello di Comunicazione Unificato (Allegato A), nonché l'eventuale successiva documentazione tecnica e amministrativa di cui all'Allegato 4 alla parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti, al comune, alla Provincia/Città Metropolitana e all'ARPAC competenti per territorio.

#### *Articolo 20. Norme finali*

1. Fino all'entrata in funzione del SI-PRB tutte le comunicazioni di cui ai precedenti articoli devono essere inviate ai soggetti interessati in formato digitale PDF tramite posta elettronica certificata. Tutti gli elaborati tecnici e le dichiarazioni devono essere firmati digitalmente. A partire dall'entrata in funzione del SI-PRB tutte le comunicazioni di cui ai precedenti articoli saranno inoltrate esclusivamente mediante la piattaforma informatica.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti norme tecniche di attuazione, si richiamano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della Legge Regionale della Campania n. 14 del 26 maggio 2016 e s.m.i.,

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLA REGIONE CAMPANIA  
Aggiornamento 2023

---

della L.R. Campania n. 10/1998 e s.m.i., dell'art. 36-bis della Legge 7 agosto 2012 n. 134, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 gennaio 2013, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'8 agosto 2014, della Legge n. 6 del 6 febbraio 2014 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020.

## MODELLO UNIFICATO DI COMUNICAZIONE

(barrare le caselle dei destinatari)

- Comune di \_\_\_\_\_
- Alla Provincia/Città Metropolitana di \_\_\_\_\_
- Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali di \_\_\_\_\_
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAC) \_  
Dipartimento Provinciale di \_\_\_\_\_
- Prefettura di \_\_\_\_\_

OGGETTO: Sito in Via \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_ ( )

Codice PRB \_\_\_\_\_ (se già presente nel PRB) comunicazione ai sensi del:

- comma 1 dell'art. 242 del del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- comma 2 dell'art. 242 del del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- comma 3 dell'art. 242 del del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- comma 1 dell'art. 244 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- comma 2 dell'art. 245 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- esiti delle indagini ambientali preliminari.

La presente costituisce:

- nuova comunicazione per il sito in oggetto;
- integrazione di precedente comunicazione del \_\_\_\_\_ per il sito in oggetto;
- sostituzione di precedente comunicazione del \_\_\_\_\_ per il sito in oggetto.

Il sottoscritto

nato a

codice fiscale

residente in

Comune

documento d'identità tipo

rilasciato da

Nome		Cognome	
		il	
		n.civico	
		Provincia	CAP
		N°.	
		il	

(da compilare solo in caso di persona giuridica)

in qualità di				
di (ragione sociale)				
con sede in				n.civico
Comune		Provincia		CAP
Partita IVA				

Contattabile ai seguenti recapiti

Telefono		Cellulare	
P.E.C.		E_mail	

quale:

- proprietario
- detentore della disponibilità dell'area
- responsabile della potenziale contaminazione
- non responsabile della potenziale contaminazione
- Pubblica Amministrazione

**CONSAPEVOLE:**

- che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici;
- che gli illeciti di cui agli artt. 254 e seguenti Dlgs. 152/06 sono perseguiti ai sensi di legge e in particolare delle conseguenze penali derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi di comunicazione di potenziali contaminazioni ex art. 242 e 245 del Dlgs 152/2006;
- informati che i dati personali forniti saranno utilizzati nel rispetto del Dlgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE n. 2016/679.

**COMUNICA:**

*(barrare la casella)*

- ai sensi del comma 1 dell'art. 242 del del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito in oggetto di seguito identificato (comunicazione da parte del responsabile dell'inquinamento, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito). **Inoltre comunica che:**
  - entro le 72 ore dal verificarsi dell'evento sono state effettuate tutte le indagini ambientali preliminari atte a dimostrare che l'evento non ha prodotto nelle matrici ambientali il superamento delle CSC di cui all'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. (per il suolo in funzione della specifica destinazione d'uso del sito);
  - entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento sono state adottate tutte le misure di prevenzione di cui all'art. 240 lettera i del D. Lgs.152/06 e s.m.i.
  - non si sono verificati eventi per i quali è stato necessario adottare le misure di riparazione o di messa in



sicurezza d'emergenza di cui all'art. 240 lettere l ed m del D. Lgs.152/06 e s.m.i.

- ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. l'individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione del sito in oggetto di seguito identificato (comunicazione da parte del responsabile dell'inquinamento quando si individuano contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione).
- ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), a seguito delle indagini ambientali preliminari, nel sito in oggetto di seguito identificato (comunicazione da parte del responsabile dell'inquinamento, quando, effettuate le indagini ambientali preliminari nel sito oggetto di un evento in grado di contaminare o all'atto dell'individuazione di contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, è stato accertato il superamento delle CSC).
- ai sensi del comma 1 dell'art. 244 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. l'accertamento di livelli di contaminazione superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) nel sito in oggetto di seguito identificato (comunicazione da parte della Pubblica Amministrazione quando è stato accertato che i livelli di contaminazione sono superiori alle CSC).
- ai sensi del comma 2 dell'art. 245 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nel il sito in oggetto di seguito identificato (comunicazione da trasmettere qualora il soggetto non responsabile della potenziale contaminazione (proprietario o gestore dell'area), rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC).
- gli esiti delle indagini ambientali preliminari condotte come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica della Campania in quanto il sito in oggetto:
  - è compreso nell'Allegato n. 4\_bis del Piano Regionale di Bonifica della Campania "Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati negli ex Siti di interesse Nazionale" (CSPC ex SIN);
  - è compreso nell'Allegato n. 5 del Piano Regionale di Bonifica della Campania "Censimento dei Siti in Attesa di Indagini" (CSAI)
  - è stato oggetto di attività dismesse e riconducibili alle tipologie di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 maggio 1989 e per esso il Comune territorialmente competente ha subordinato il riutilizzo all'accertamento del superamento delle CSC per l'uso previsto.

DICHIARA:

## 1. INDIVIDUAZIONE DEL SITO IN OGGETTO

(barrare le caselle e compilare i campi)

Denominazione del sito			
Indirizzo		n.civico	
Comune		CAP	
Provincia			
Coordinate del sito UTM WGS84	Coord. X		
	Coord. Y		
Proprietario/i del sito			
N° del foglio e delle particelle catastali			
Destinazione d'uso prevista dal PRG			
Utilizzo effettivo dell'area			

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLA REGIONE CAMPANIA  
**ALLEGATO A – MODELLO UNIFICATO DI COMUNICAZIONE – VERS. 2023**

Tipologia dell'evento <i>(barrare la casella)</i>	<input type="checkbox"/>	Evento potenzialmente in grado di contaminare il sito		
	<input type="checkbox"/>	Contaminazione storica che possa ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione		
Superficie dell'area interessata dall'evento (mq)				
Tipologia sito <i>(barrare la casella)</i>	<input type="checkbox"/>	Attività estrattiva		
	<input type="checkbox"/>	Impianto trattamento rifiuti		
	<input type="checkbox"/>	Impianti di cui all' art. 214 del D.Lgs 152/06		
	<input type="checkbox"/>	Attività produttiva	<input type="checkbox"/>	attiva
			<input type="checkbox"/>	dismessa
	<input type="checkbox"/>	Discarica	<input type="checkbox"/>	autorizzata
			<input type="checkbox"/>	non autorizzata
	<input type="checkbox"/>	Stoccaggio o adduzione carburanti		
	<input type="checkbox"/>	Attività agricola		
	<input type="checkbox"/>	Sversamento accidentale		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare.....)			
<i>(barrare la casella)</i>				
<input type="checkbox"/> sito già individuato nel Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania con il codice _____;				
<input type="checkbox"/> sito non individuato nel Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania.				

Descrizione sintetica dell'evento e dello stato dei luoghi

**2. MISURE DI PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA**

Descrizione delle misure di prevenzione / messa in sicurezza d'emergenza adottate:

Descrizione delle modalità di ripristino della zona interessata dall'evento:

**3. INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI**

*(barrare le caselle e compilare i campi)*

Le indagini ambientali preliminari presso il sito in oggetto **non sono state eseguite**.

Le indagini ambientali preliminari presso il sito in oggetto **sono state eseguite nel periodo:**

dal		al	
-----	--	----	--

a) Le indagini ambientali preliminari presso il sito in oggetto sono state eseguite da:

ragione sociale				
con sede in			n.civico	
Comune	Provincia		CAP	
Partita IVA				
Telefono				
P.E.C.				

b) I campioni prelevati nel corso delle indagini ambientali preliminari sopra indicate presso il sito in oggetto sono stati analizzati presso il laboratorio:

ragione sociale				
con sede in			n.civico	
Comune	Provincia		CAP	
Partita IVA				
Telefono				
P.E.C.				

**4. AUTOCERTIFICAZIONE DEL TECNICO IN MERITO AGLI ESITI DELLE INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI**

*(barrare le caselle compilare i campi)*

A conclusione delle indagini ambientali preliminari, sulla base dei risultati pervenuti dal laboratorio incaricato, è stata redatta una relazione tecnica asseverata a firma del sottoscritto professionista:

Nome			Cognome		
Nato/a a			il		
codice fiscale					
residente in				n.civico	
Comune	Provincia		CAP		

documento (tipo)		N°.	
rilasciato da		il	
Isritto/a all'Albo			
della Provincia di		al numero	

Il sottoscritto professionista consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali

**DICHIARA**

- a) che le indagini ambientali preliminari eseguite sul sito in questione sono da ritenersi esaustive e complete in quanto il numero, il posizionamento e le profondità dei punti di indagine e la scelta del set analitico sono stati valutati in considerazione delle attività svoltesi nella storia pregressa del sito e in particolare sono stati adeguatamente indagati tutti gli orizzonti stratigrafici potenzialmente impattati secondo la vigente normativa;
- b) che le coordinate dei punti di indagine (sistema UTM WGS84) sono le seguenti:

Punto di indagine	COORDINATE UTM WGS84	Profondità raggiunta dal sondaggio/piezometro	Matrice ambientale investigata (specificare se suoli, acque sotterranee, top-soil)

- c) che sui campioni prelevati corso delle indagini ambientali sono stati ricercati i seguenti parametri chimici:

--

- d) che l'evento in esame o la storia del sito (*barrare la casella*)

- non comportano la probabile presenza di sostanze di cui non sono disponibili le CSC di riferimento;
- comportano la probabile presenza di sostanze di cui non sono disponibili le CSC di riferimento (*specificare quali sostanze*):

---

---

---

- e) che nel sito in questione (*barrare la casella*)

- è stata individuata una falda alla profondità di \_\_\_\_\_ metri dal piano campagna;
- la direzione prevalente della falda è stimata essere \_\_\_\_\_;

- non è stata individuata una falda;

#### 4.1. ESITI DELLE INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI

- che dalle indagini ambientali preliminari eseguite sul sito in questione **non sono stati riscontrati superamenti dei livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)** delle matrici ambientali investigate rispetto ai limiti indicati all'allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e pertanto non si rende necessario l'avvio di un procedimento di bonifica ex Titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006.
- che dalle indagini ambientali preliminari eseguite sul sito in questione **sono stati riscontrati superamenti dei livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)** delle matrici ambientali investigate rispetto ai limiti indicati all'allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e pertanto si rende necessario l'avvio di un procedimento di bonifica ex Titolo V parte IV del D.lgs. 152/2006. In particolare si è riscontrato il superamento dei seguenti parametri:

- per la matrice ambientale suoli:

---

---

---

Punto di indagine (come individuato alla precedente lettera c)	Sostanza per la quale si è verificato il superamento della CSC	Valore riscontrato	Limite indicato all'allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/2006	Profondità dal piano campagna a cui si è riscontrato il superamento dei valori limite

- per la matrice ambientale top-soil:

---

---

---

Punto di indagine (come individuato alla precedente lettera c)	Sostanza per la quale si è verificato il superamento della CSC	Valore riscontrato	Limite indicato all'allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/2006

- per la matrice ambientale acque sotterranee:

---

---

Punto di indagine (come individuato alla precedente lettera c)	Sostanza per la quale si è verificato il superamento della CSC	Valore riscontrato	Limite indicato all'allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/2006	Indicare se a monte o a valle idrogeologico rispetto al sito in questione o all'area di probabile contaminazione <i>(scrivere A MONTE o A VALLE)</i>

– altro evidenziare:

---



---



---



---

- f) che la relazione tecnica redatta a conclusione delle indagini ambientali preliminari (allegata) rispetta i contenuti previsti al paragrafo 6 delle "Linee guida per la predisposizione e l'esecuzione di indagini preliminari di cui alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.", redatte da ARPAC nel marzo 2016 ed allegate al Piano Regionale di Bonifica della Campania (PRB).

**Nel caso di superamenti delle CSC la presente comunicazione vale come comunicazioni agli Enti dell'avvio delle procedure previste dall'art. 242 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.**

**Firma e timbro del professionista incaricato di cui al punto 4 (o firma digitale):**

Luogo.....Data.....

Firma e timbro del professionista

.....



Il sottoscritto professionista presta il consenso al trattamento dei dati personali forniti i quali saranno utilizzati nel rispetto del Dlgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE n. 2016/679.

Luogo.....Data.....

Firma del professionista

.....

**SI ALLEGA IN FORMATO DIGITALE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE CONFORME ALL'ORIGINALE:**

*(barrare la casella)*

- Relazione sull'evento accaduto e sulle cause della potenziale contaminazione del sito, con indicazione delle matrici ambientali potenzialmente interessate e della tipologia dei possibili contaminanti.
- Schede descrittive relative ai contaminanti immessi nell'ambiente;
- Cartografia dell'area interessata che evidenzia l'ubicazione dell'evento, l'ubicazione dei punti di indagine e la direzione prevalente della falda.
- Relazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate.
- Report fotografico relativo allo stato dei luoghi al momento dell'evento, durante le misure di prevenzione, durante le indagini e successivamente al ripristino della zona potenzialmente a rischio di contaminazione.
- Relazione tecnica asseverata, a firma di un tecnico abilitato iscritto ad albo, sugli esiti delle indagini ambientali preliminari effettuate con allegato documento del professionista o firmata digitalmente.
- Copia **dei rapporti di prova e dei certificati di analisi** dei campioni prelevati nel corso delle indagini ambientali preliminari.
- Eventuale **copia delle comunicazioni** già inoltrate agli Enti dell'avvio delle procedure previste dall'art. 242 del D.lgs. 152/06 in caso di superamento delle CSC.
- Copia del verbale di sopralluogo della Pubblica Amministrazione (se effettuato).
- Copia dei documenti di identità dei dichiaranti.

**Firma del dichiarante (o firma digitale):**

Luogo.....Data.....

Firma del dichiarante

.....

- Il sottoscritto dichiarante presta il consenso al trattamento dei dati personali forniti i quali saranno utilizzati nel rispetto del Dlgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE n. 2016/679.

Luogo.....Data.....

Firma del dichiarante

.....

ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI  
DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE/OPERATIVA

Alla Provincia/Città Metropolitana di \_\_\_\_\_

E p.c.

- Alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali di \_\_\_\_\_
- Al Comune di \_\_\_\_\_
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAC) \_ Dipartimento Provinciale di \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Istanza per il rilascio della certificazione del completamento degli interventi di bonifica/di messa in sicurezza permanente/di messa in sicurezza operativa ai sensi dell'art. 248, commi 2 e 2bis, del D. Lgs 152/06 per il sito nel comune di \_\_\_\_\_, denominato \_\_\_\_\_, codice PRB della Regione Campania \_\_\_\_\_

A seguito del completamento degli interventi per il sito in oggetto:

- Messa in sicurezza operativa (art. 240 comma1 lett. n, d.lgs n. 152/2006);
- Messa in sicurezza permanente (art. 240 comma 1 lett. o, d.lgs n. 152/2006);
- Bonifica (art. 240 comma 1 lett. p, d.lgs n. 152/2006);
- Bonifica con procedura semplificata (art. 249, d.lgs. 152/2006).

riguardanti:

- Intero perimetro del sito contaminato;
- Lotto o fase progettuale distinta.

RELATIVI A:

- sito complessivo (matrice suolo-sottosuolo e matrice falda)
- solo suolo-sottosuolo e falda contaminata<sup>1</sup>
- solo suolo-sottosuolo e assenza di contaminazione della falda
- solo falda e suolo-sottosuolo già certificati
- solo falda e assenza di contaminazione del suolo-sottosuolo

di cui al decreto dirigenziale n°..... del .../.../..., rilasciato dalla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di ..... o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (se l'area interessata ricade all'interno di Siti di Interesse Nazionale) ed eventuale variante approvata con decreto dirigenziale n°..... del .../.../..., rilasciato dalla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di ..... o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (se l'area interessata ricade all'interno di Siti di Interesse Nazionale).

Il sottoscritto	Nome	Cognome	
nato a		il	
codice fiscale			
residente in		n.civico	
comune		Provincia	CAP
documento d'identità tipo		N°.	

<sup>1</sup> il progetto di bonifica approvato deve comprendere la falda



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLA REGIONE CAMPANIA  
**ALLEGATO B – ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE/OPERATIVA – VERS. 2023**

rilasciato da 

	il	
--	----	--

*(da compilare solo in caso di persona giuridica)*

in qualità di 

--

  
di (ragione sociale) 

--

  
con sede in 

	n.civico	
--	----------	--

  
comune 

	Provincia		CAP	
--	-----------	--	-----	--

  
Partita IVA 

--

Contattabile ai seguenti recapiti

Telefono 

	Cellulare	
--	-----------	--

  
P.E.C. 

	E_mail	
--	--------	--

quale titolare dell'autorizzazione sopra citata, per gli interventi di bonifica (o di messa in sicurezza permanente o di messa in sicurezza operativa) relativa al sito di seguito identificato:

Denominazione del sito			
Indirizzo			n.civico
comune			CAP
Provincia			
Coordinate del sito UTM WGS84	Coord. X		
	Coord. Y		
Proprietario/i del sito			
N° del foglio e delle particelle catastali			
Destinazione d'uso prevista dal PRG			
Utilizzo effettivo dell'area			

avendo provveduto ad eseguire i lavori come da progetto .

VISTE:

- La relazione di fine lavori redatta a firma del Direttore Lavori, rilasciata in data.....;
- La relazione di collaudo redatta a firma di professionista tecnico abilitato, rilasciata in data.....;

**CHIEDE**

alla Provincia/Città Metropolitana il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art.248 del D.Lgs 152./06 e s.m.i.

A tal fine allega alla presente:

- Planimetria Catastale dell'area, rilasciata dall'Agenzia del Territorio (anche in copia), non modificata/alterata con il logo di studi/società consulenti, con evidenziato il settore o i settori oggetto degli interventi di bonifica (o di messa in sicurezza permanente o di messa in sicurezza operativa);
- Certificato di destinazione urbanistica valido e aggiornato al momento dell'istanza;
- Certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore Lavori, attestante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76, attestante l'ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato ed eventuali varianti;
- Relazione di fine lavori redatta a firma del Direttore Lavori;
- Relazione di collaudo redatta a firma di professionista tecnico abilitato.
- Altro.....

Data .....

Firma .....

il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03 come aggiornato al Regolamento UE 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data .....

Firma .....

PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA DI .....  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA .....

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 248, COMMI 2 e 2bis, DEL D.LGS. 152/2006, DI AVVENUTA  
BONIFICA PER IL SITO .....UBICATO NEL/I COMUNE/I DI .....  
VIA..... CODICE PRB.....**

A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI:

- Messa in sicurezza operativa (art. 240 comma1 lett. n, d.lgs n. 152/2006);
- Messa in sicurezza permanente (art. 240 comma 1 lett. o, d.lgs n. 152/2006);
- Bonifica (art. 240 comma 1 lett. p, d.lgs n. 152/2006);
- Bonifica con procedura semplificata (art. 249, d.lgs. 152/2006).

riguardanti:

- Intero perimetro del sito contaminato;
- Lotto o fase progettuale distinta.

RELATIVI A:

- sito complessivo (matrice suolo-sottosuolo e matrice falda)
- solo suolo-sottosuolo e falda contaminata<sup>1</sup>
- solo suolo-sottosuolo e assenza di contaminazione della falda
- solo falda e suolo-sottosuolo già certificati
- solo falda e assenza di contaminazione del suolo-sottosuolo

di cui al decreto dirigenziale n°..... del .../.../.../, rilasciato dalla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di ..... o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (se l'area interessata ricade all'interno di Siti di Interesse Nazionale) ed eventuale variante approvata con decreto dirigenziale n°..... del .../.../.../, rilasciato dalla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di ..... o Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (se l'area interessata ricade all'interno di Siti di Interesse Nazionale).

IL DIRETTORE/IL DIRIGENTE

Premesse:

- Indicazioni dei riferimenti normativi relativi alla materia bonifiche (norme statali, regionali)
- Richiamo dei provvedimenti amministrativi relativi al sito oggetto di bonifica (piano della caratterizzazione, analisi di rischio e progetto operativo di bonifica);
- Riferimenti catastali del sito;
- Istanza di rilascio di certificazione;

Viste:

- Indicazione della relazione tecnica del Direttore dei Lavori;
- Indicazione della relazione di collaudo (ove prevista);
- Indicazione della relazione tecnica di ARPAC;
- Indicazione della relazione tecnica di sintesi della Provincia;

Ritenuto:

- indicazione del completamento degli interventi di bonifica approvati (suolo – falda – suolo e falda);
- Indicazione della conformità degli interventi di bonifica rispetto al progetto approvato (suolo – falda – suolo e falda);

Richiamate:

- Indicazione delle norme relative al T.U.E.L. , ecc,);
- Indicazioni degli atti amministrativi di incarico e/o di delega al rilascio degli atti di competenza del responsabile del procedimento;

CERTIFICA

Per quanto in premessa:

- il completamento degli interventi di bonifica approvati;
- la conformità degli interventi di bonifica rispetto al progetto approvato;

PRESCRIVE

- Indicazione del monitoraggio post-operam;

<sup>1</sup> il progetto di bonifica approvato deve comprendere la falda

- Indicazioni circa il riuso del sito;
- .....

DISPONE

- La comunicazione dell'atto (notifica, trasmissione p.c., pubblicazione);
- Indicazione degli estremi per il ricorso giurisdizionale.

Firma.....  
...

CONTENUTI della RELAZIONE TECNICA di ARPAC

PREMESSO

*[Breve richiamo della posizione geografica del luogo, della tipologia di contaminazione riscontrata e dell'iter di bonifica seguito. In linea generale gli elementi da richiamare sono i seguenti]*

1. che l'area in oggetto è ubicata ... *[indicare l'ubicazione del sito e la destinazione d'uso assegnata all'area dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, la proprietà ...];*
2. che sull'area sono state svolte negli anni ... *[indicare il periodo] attività di indagine e caratterizzazione ai sensi del ... [indicare norma e regolamenti di riferimento] dalle quali è emerso [indicare il modello concettuale della contaminazione; l'origine della contaminazione e la tipologia dei contaminanti riscontrati in riferimento al tipo di attività svolte sul sito ...];*
3. che per l'area è stata rilasciata autorizzazione per opere di bonifica con decreto dirigenziale n. .... del ..... da parte della Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di ..... *[eventualmente indicare anche il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente/analisi di rischio approvati dagli Enti .... Le eventuali misure di ripristino ambientale previste nel progetto di bonifica ed approvate dagli Enti ... gli eventuali vincoli/limitazioni d'uso/monitoraggi prescritti sull'area dagli Enti];*
4. vista la documentazione agli atti ... *[eventuale riferimento ad altra documentazione ritenuta significativa].*

RICHIAMATI

*[Sintesi degli aspetti tecnici connessi alla tipologia di contaminazione delle matrici ambientali, alle relative verifiche e controlli effettuati nel corso della bonifica e della fase di collaudo con riferimento ai seguenti elementi]*

1. richiamo agli obiettivi di bonifica di cui alla citata autorizzazione ... *[specificare gli obiettivi definiti dagli Enti nell'ambito della CdS del... precisando, nel caso di CSR derivate dall'applicazione dell'analisi di rischio, lo schema del relativo modello concettuale considerato];*
2. eventuale richiamo ai precedenti pareri di ARPAC espressi nel corso dell'iter di bonifica ... *[indicare eventuali riferimenti a note e pareri espressi e verbali di CdS];*
3. richiamo ai sopralluoghi/controlli effettuati nel corso delle precedenti fasi di indagine e caratterizzazione
4. richiamo ai sopralluoghi e campionamenti in contraddittorio effettuati in fase di collaudo bonifica terreni e/o acque e relative conclusioni ... *[eventuale richiamo alla relazione di validazione dei dati se già trasmessa alla Provincia/Città Metropolitana e alla Parte unitamente ai relativi referti analitici];*
5. richiamo agli eventuali presidi di monitoraggio post bonifica previsti ed approvati dagli Enti e le eventuali proposte di monitoraggi aggiuntivi o di revisione di quelli già prescritti ed approvati;
6. relativamente a siti con bonifica on site (con successivo ritombamento) richiamo ad eventuali verifiche effettuate sul materiale utilizzato per realizzare riempimenti e ripristini ambientali laddove previsti dal progetto di bonifica approvato.

CONCLUSIONE

La relazione tecnica **attesta** che le verifiche e le analisi effettuate sulle **matrici ambientali** relativamente al sito ..... sito nel comune di ..... codice PRB..... realizzate in fase di collaudo in corrispondenza delle aree contaminate individuate a seguito della caratterizzazione precedentemente condotta, non evidenziano per i parametri ricercati superamenti dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicate dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. ovvero, nel caso di applicazione della procedura di analisi di rischio, delle CSR sito specifiche determinate.

La conclusione sopra riportata si riferisce alla situazione ambientale accertata allo stato attuale, fermo restando che ogni eventuale variazione dello stato dei luoghi ovvero ogni modifica del modello concettuale assunto alla base della procedura di analisi di rischio richiede nuove indagini e verifiche aggiuntive delle matrici ambientali.

ALLEGATI

- documentazione fotografica relativa allo stato dei luoghi all'atto del collaudo;
- eventuale rilievo topografico/piano altimetrico del fondo scavo all'atto del collaudo (concordato con ARPAC) *[il grado di dettaglio del rilievo topografico è da stabilire in relazione all'estensione dell'area];*
- eventuale proposta di un nuovo piano di monitoraggio post bonifica o di una sua revisione;
- altro...